

Statuti SIYU fotografia professionale svizzera, Sezione Svizzera Italiana

I. Disposizioni generali

Art. 1: Denominazione e sede

- 1 Con la denominazione «SIYU fotografia professionale svizzera, Sezione Svizzera Italiana» (di seguito: sezione) è costituita, a tempo indeterminato, un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. CC. Essa rappresenta una sezione dell'associazione SIYU fotografia professionale svizzera (di seguito: associazione). La sezione deve comprendere almeno tre membri.
- 2 La sede della sezione è stabilita con delibera adottata dalla direzione sezionale.

Art. 2: Scopo

- 1 La sezione si prefigge lo scopo della salvaguardia degli interessi dei suoi membri in senso morale e materiale, in particolare promuovendo la competenza professionale dei membri nel campo della fotografia, delle immagini in movimento e di altri media visivi contemporanei.
- 2 La sezione persegue, inoltre, lo scopo di tutelare gli interessi dell'associazione in senso morale e materiale, in considerazione delle diverse regioni in cui opera.

Art. 3: Compiti

Per il raggiungimento dello scopo, la sezione ha in particolare i seguenti compiti:

- sviluppo del settore e innalzamento delle competenze professionali dei membri, in particolare mediante la formazione di nuove leve idonee e la promozione della formazione continua;
- sostegno dell'impegno dei soci interessati;
- tutela degli interessi dei suoi soci in senso morale e materiale nei confronti del pubblico, delle autorità e di terzi;

- assunzione dei compiti che lo Stato affida alle organizzazioni professionali, segnatamente il ruolo di organizzazione del mondo del lavoro (oml);
- mantenimento delle buone relazioni tra i suoi soci, nonché con l'associazione, le altre sezioni, i gruppi tecnici e i gruppi di lavoro di cui all'art. 20.

I compiti della sezione vanno sempre intesi anche nel contesto della regione in cui opera.

II. Posizione e struttura della sezione

Art. 4: Rapporto con l'associazione

- 1 La sezione è vincolata contrattualmente all'associazione. Il contenuto di tale contratto risulta in particolare dagli statuti dell'associazione, che vengono espressamente riconosciuti come vincolanti dalla sezione.
- 2 La sezione e i suoi soci sono obbligati a perseguire e promuovere lo scopo dell'associazione, nonché a salvaguardare gli interessi di quest'ultima. L'associazione ha il diritto di esercitare una corrispondente influenza sulla vita della sezione, in particolare nell'ambito della formazione, della presenza sul web, della politica dell'associazione, della comunicazione avente portata nazionale, della corporate identity e del corporate design.
- 3 Gli statuti della sezione non possono contenere disposizioni in contrasto con gli statuti dell'associazione. Gli statuti della sezione nonché le loro modifiche devono essere approvati per iscritto dal collegio presidenziale dell'associazione.
- 4 Qualora la sezione violi i principi, gli statuti o gli interessi dell'associazione, il collegio presidenziale dell'associazione può risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale con la sezione, rispettando il termine di disdetta di tre mesi, e revocarle il diritto di utilizzare la denominazione dell'associazione. Tale decisione può essere impugnata dalla sezione, nella quale essa richiede entro 30 giorni una decisione in merito allo scioglimento del contratto da parte di un'assemblea (straordinaria) dei delegati dell'associazione. L'assemblea dei delegati deve aver luogo entro 3 mesi e decide in via definitiva sulla questione. È fatta salva la risoluzione immediata del contratto per causa grave.
- 5 La sezione è rappresentata da un membro della direzione sezionale nel collegio presidenziale dell'associazione.
- 6 La sezione è rappresentata, conformemente al criterio di ripartizione dell'associazione, da un determinato numero di delegati all'assemblea dei delegati dell'associazione.

Fa fede il numero di soci attivi, junior, senior, ammessi e onorari in base all'elenco dei soci (art. 15, cpv. 7) al momento dell'ultima assemblea generale ordinaria.

I soci plurimi (cfr. cpv. 7) non possono essere delegati di più sezioni o gruppi tecnici.

- 7 L'appartenenza a più sezioni o gruppi tecnici, nonché la contemporanea appartenenza a sezione e gruppo tecnico (di seguito: appartenenza plurima) è possibile.
 - 8 L'associazione può farsi carico di questioni che spettano alla sezione, in particolare dell'amministrazione dei soci o del servizio legale per i soci. Tale assunzione di compiti viene concordata per contratto.
 - 9 I contributi associativi (cfr. art. 12 cpv. 6) vengono riscossi complessivamente dall'associazione o dalla sezione (quota dell'associazione e quota della sezione). Se i contributi vengono riscossi dalla sezione, quest'ultima è tenuta a versare all'associazione la quota che le spetta, e viceversa.
 - 10 La sezione è tenuta a sostenere i gruppi di lavoro, le commissioni o i raggruppamenti (ad hoc), coordinati centralmente dall'associazione, che le offrono un valore aggiunto.
-

III. Qualità di socio

Art. 5: Acquisizione della qualità di socio

- 1 Viene chiesto di poter aderire alla sezione mediante domanda d'ammissione rivolta per iscritto alla direzione sezionale,
 - 2 che decide sull'ammissione dei soci sulla base delle specifiche direttive emanate dall'associazione.
-

Art. 6: Soci attivi, junior e senior

- 1 Sono soci attivi le persone fisiche che si distinguono per le loro competenze professionali nel campo della fotografia, delle immagini in movimento e di altri media visivi contemporanei.
- 2 I soci junior possono aderire durante la formazione e possono appartenere a tale categoria per un massimo di due anni dopo la conclusione della formazione. Essi pagano la metà del contributo associativo (cfr. art. 12 cpv. 6).
- 3 I soci senior sono ex soci attivi che hanno cessato la professione per motivi di vecchiaia o di malattia o che sono andati in pensione, pur continuando a partecipare attivamente all'associazione e alla sezione. Essi pagano la metà del contributo associativo (cfr. art. 12 cpv. 6).
- 4 Acquisendo la qualità di socio attivo, junior o senior presso la sezione, si acquisisce automaticamente la qualità di socio presso l'associazione.

Art. 7: Soci onorari

- 1 La direzione sezionale, con l'assenso scritto del collegio presidenziale dell'associazione, può nominare come soci onorari a livello di sezione e di associazione persone fisiche che si sono dimostrate particolarmente meritevoli riguardo alla sezione.
- 2 I soci onorari sono equiparati ai soci attivi,
- 3 ma sono esentati dal versamento dei contributi associativi.

Art. 8: Soci ammessi

- 1 Sono soci ammessi le persone fisiche che si distinguono per le competenze professionali nel campo della fotografia, delle immagini in movimento e di altri media visivi contemporanei, ma che, in considerazione della quota di reddito o della durata dell'attività indipendente, non adempiono i requisiti relativi all'appartenenza attiva ai sensi delle direttive sull'ammissione (cfr. art. 5 cpv. 2).
- 2 I soci ammessi versano il contributo associativo (cfr. art. 12 cpv. 6) e possono appartenere a questa categoria al massimo per quattro anni.
- 3 Acquisendo la qualità di socio ammesso presso la sezione si acquisisce automaticamente la qualità di socio presso l'associazione.

Art. 9: Soci volontari

- 1 I soci volontari sono ex soci attivi che hanno cessato la professione per motivi di vecchiaia o di malattia o che sono andati in pensione, pur continuando a voler rimanere legati all'associazione e alla sezione con diritti limitati (cfr. art. 12). I soci volontari non versano alcun contributo associativo.
- 2 I soci volontari non hanno diritto di voto all'assemblea generale.

Art. 10: Soci sostenitori

- 1 Sono considerati soci sostenitori le persone fisiche che intendono sostenere la sezione a livello morale e materiale. I contributi per la sezione sono stabiliti dalla direzione sezionale.
- 2 I soci sostenitori non hanno alcun diritto di voto all'assemblea generale.

Art. 11: Perdita della qualità di socio

- 1 La qualità di socio decade:
 - a) per morte;
 - b) per dimissione scritta;
 - c) per esclusione da parte dell'associazione;

- d) per esclusione da parte della sezione.
- 2 La dimissione può essere dichiarata soltanto per iscritto rispettando un termine di disdetta di tre mesi per la fine di un anno solare. La disdetta deve essere indirizzata alla direzione sezionale. La direzione sezionale è tenuta a comunicare immediatamente per iscritto al collegio presidenziale dell'associazione la dimissione del socio.
 - 3 La direzione sezionale esclude i soci che non hanno versato il contributo associativo (cfr. art. 12 cpv. 6) entro il termine di un anno dall'avvenuto sollecito.
 - 4 La direzione sezionale può escludere dalla sezione un socio che viola gli interessi della sezione o dell'associazione, oppure che ne lede la reputazione. La delibera della direzione sezionale deve essere adottata con $\frac{2}{3}$ dei voti espressi. Essa può escludere un socio senza indicarne i motivi. L'esclusione non può essere contestata in giudizio.
 - 5 La direzione sezionale, prima di adottare la sua delibera, dà al socio in questione la possibilità di prendere posizione per iscritto, concedendogli un termine di due settimane.
 - 6 Con l'estinzione della qualità di socio, il socio perde ogni pretesa sul patrimonio della sezione; è tenuto al versamento del suo contributo associativo fino alla fine dell'anno solare nel quale la qualità di socio si estingue. Qualora la qualità di socio cessi per morte e il contributo associativo fino a quel momento non sia ancora stato versato, esso non è più dovuto.
 - 7 Con l'estinzione della qualità di socio nell'associazione cessa contemporaneamente ogni appartenenza a sezioni e gruppi tecnici e viceversa. In caso di appartenenza plurima, con l'esclusione dalla sezione cessa soltanto la qualità di socio nella sezione; ogni altra appartenenza a sezioni, gruppi tecnici, nonché quella all'associazione viene mantenuta.

Art. 12: Diritti e doveri dei soci

- 1 Fatte salve specifiche disposizioni statutarie, i soci hanno uguali diritti e doveri.
- 2 Essi sono vincolati, in particolare, a tutte le delibere, i regolamenti e gli accordi della sezione e dell'associazione che sono in vigore al momento del loro ingresso e durante la loro appartenenza, e ciò sino a quando divenga efficace la dimissione dalla sezione.
- 3 I soci, nell'ambito degli statuti e in virtù delle delibere adottate in base a essi, hanno il diritto di usufruire dei servizi della sezione.
- 4 Ogni socio partecipa alla formazione delle opinioni e della volontà nell'ambito degli statuti e s'impegna per i fini della sezione.
- 5 I soci attivi, junior, senior e onorari come pure i soci ammessi hanno diritto di voto all'assemblea generale.

- 6 Fatta eccezione per i soci onorari e i soci volontari, ogni socio versa un contributo associativo alla sezione. La base per la determinazione dei soci soggetti all'obbligo contributivo è costituita dall'elenco dei soci. Il contributo associativo all'associazione deve essere corrisposto insieme a quello per l'appartenenza a una sezione. In caso di appartenenza plurima, il contributo associativo all'associazione deve essere corrisposto una sola volta.
- 7 I soci attivi, junior e senior, nonché i soci onorari possono indicare la loro appartenenza all'associazione utilizzando la denominazione e il logo dell'associazione e della sezione conformemente alle direttive di associazione.

IV. Finanze della sezione

Art. 13: Finanze

- 1 Le risorse della sezione sono costituite da:
 - contributi dei soci della sezione;
 - reddito patrimoniale;
 - eventuali emolumenti deliberati dall'assemblea generale o dalla direzione sezionale;
 - ulteriori entrate, come liberalità di terzi, ecc.
- 2 L'assemblea generale delibera annualmente un budget.
- 3 Spese una tantum fino a CHF 5000.– non previste nel budget per singole operazioni rientrano nella competenza della direzione sezionale.
- 4 L'esercizio annuale coincide con l'anno solare.
- 5 Per le obbligazioni della sezione risponde esclusivamente il patrimonio della sezione.

V. Organizzazione della sezione

Art. 14: Organi

Gli organi della sezione sono i seguenti:

- a) l'assemblea generale;
- b) la direzione sezionale;
- c) l'organo di controllo;
- d) i gruppi di lavoro di cui all'articolo 20.

Art. 15: Assemblea generale

- 1 L'assemblea generale è l'organo ordinario supremo della sezione.
- 2 L'assemblea generale ordinaria deve aver luogo una volta all'anno.
- 3 La direzione sezionale fissa la data e il luogo dell'assemblea generale. Ne dà annuncio ai soci, rendendo note le trattande almeno 30 giorni prima dell'assemblea generale.
- 4 Le richieste di inserimento nell'elenco delle trattande devono essere sottoposte per iscritto alla direzione sezionale almeno 20 giorni prima dell'assemblea generale.
- 5 L'assemblea generale viene convocata dalla direzione sezionale con almeno 10 giorni di anticipo, via e-mail a tutti i soci, indicando le trattande finali, il luogo e l'ora. Non possono essere deliberate trattande che non siano state annunciate in tal modo.
- 6 Le assemblee generali straordinarie possono essere richieste dalla direzione sezionale oppure su domanda di $\frac{1}{5}$ dei soci aventi diritto di voto, indicando le trattande e devono quindi essere convocate senza indugio da parte della direzione sezionale. Al posto dell'assemblea in presenza, la direzione sezionale può convocare con mezzi elettronici un'assemblea generale straordinaria anche virtuale senza luogo di riunione. In tale contesto devono essere garantiti la discussione, le procedure di voto e di elezione. I termini di cui ai cpv. 3 e 5 non trovano applicazione alle assemblee generali straordinarie.
- 7 I soci aventi diritto di voto sono designati in base all'elenco dei soci, suddiviso per categorie, al momento dell'assemblea generale. Qualora l'associazione sia competente per la tenuta dell'elenco dei soci, essa deve mettere a disposizione della sezione l'elenco dei soci in qualsiasi momento.
- 8 I soci attivi, junior, senior, ammessi e onorari dispongono di un voto ciascuno.
- 9 Tutti i soci sono invitati a partecipare all'assemblea generale con voto consultivo.
- 10 L'assemblea generale è presieduta dall'ufficio di presidenza o da un altro membro della direzione sezionale. La direzione sezionale può trasferire la presidenza anche a un/una presidente/ssa del giorno.
- 11 Le elezioni e le deliberazioni avvengono mediante scrutinio palese, a meno che la maggioranza dei soci aventi diritto di voto o la direzione sezionale non richiedano il voto segreto.
- 12 L'assemblea generale delibera validamente, in ogni caso, fatto salvo l'art. 21 cpv. 1.
- 13 Nelle elezioni e votazioni decide la maggioranza semplice dei voti espressi, fatto salvo l'art. 16 lett. h e i, nonché l'art. 21 cpv. 1. In caso di parità di voti decide il/la presidente/ssa. Per le deliberazioni di cui all'art. 16 lett. h è necessaria una maggioranza di $\frac{2}{3}$ e per quelle di cui alla lett. i una maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei voti espressi.

Art. 16: Attribuzioni dell'assemblea generale

All'assemblea generale spettano in particolare:

- a) fissazione dei contributi associativi dei soci attivi, junior, senior, ammessi e sostenitori per la sezione;
- b) approvazione del rapporto annuale, del conto annuale e della relazione dell'organo di controllo;
- c) scarico degli organi responsabili;
- d) elezione della direzione sezionale, dell'ufficio di presidenza e dell'organo di controllo;
- e) elezione dei delegati per la rappresentanza nell'associazione;
- f) deliberazione sull'utilizzo delle eccedenze contabili;
- g) approvazione di regolamenti e accordi di portata generale, vincolanti per la sezione o i suoi soci;
- h) modifiche statutarie;
- i) associazione con altre sezioni o gruppi tecnici;
- j) scioglimento della sezione;
- k) deliberazione su tutte le altre questioni riservate all'assemblea generale per legge o in base agli statuti, che le sono state sottoposte da una precedente assemblea generale o dalla direzione sezionale.

Art. 17: Direzione sezionale

- 1 L'assemblea generale nomina la direzione sezionale. La direzione sezionale è costituita da un collegio composto da almeno tre membri.
- 2 L'assemblea generale elegge inoltre un ufficio di presidenza su proposta della direzione. Tale ufficio di presidenza è composto da un/una presidente/ssa o da una commissione presidenziale.
- 3 Il mandato della direzione sezionale dura due anni. Il mandato è rinnovabile.
- 4 Fatta eccezione per i casi di cui ai cpv. da 1 a 3, la direzione sezionale si autocostruisce. In caso di dimissioni durante la durata della carica, la direzione sezionale si ricostituisce autonomamente fino alla successiva assemblea generale ordinaria.
- 5 La direzione sezionale si riunisce ogni volta che è necessario. La convocazione avviene da parte dell'ufficio di presidenza o di $\frac{1}{3}$ dei membri della direzione sezionale per e-mail o verbalmente con almeno 8 giorni di anticipo, indicando le trattande, il luogo e l'ora. Nei casi urgenti la convocazione può avvenire entro un termine più breve.

- 6 La direzione sezionale può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.
- 7 Ogni membro della direzione ha un voto. La direzione delibera in linea di massima all'unanimità. In caso di parità di voti, decide colui/colei che dirige la riunione con voto preponderante. La direzione può invitare alla seduta altre persone con voto consultivo.
- 8 La direzione sezionale designa il/la segretario/a e ne descrive i compiti. Il/La segretario/a è membro della direzione sezionale. L'ufficio di presidenza e il/la segretario/a prendono parte di regola a tutte le riunioni della direzione sezionale e all'assemblea generale. La direzione sezionale può designare un/una portavoce che non deve necessariamente essere membro della stessa.
- 9 La direzione sezionale disciplina la gestione di cassa. L'incaricato/a della gestione di cassa non deve appartenere alla direzione sezionale. La direzione sezionale, mediante delibera, può impartire la firma individuale per transazioni bancarie e postali.
- 10 I membri della direzione sezionale hanno la firma giuridicamente vincolante a due per la sezione.
- 11 La direzione sezionale può delegare diversi suoi compiti a un organo di gestione. La delibera di principio sull'assunzione di un organo di gestione deve essere presa dall'assemblea generale. La portata dei compiti da delegare all'organo di gestione è stabilita dalla direzione sezionale.

Art. 18: Attribuzioni della direzione sezionale

Alla direzione sezionale competono in particolare:

- a) ammissione ed esclusione di soci nonché delibera di transizione in caso di soci attivi a soci senior o volontari e di soci ammessi a soci attivi;
- b) convocazione e preparazione dell'assemblea generale;
- c) rappresentanza della sezione verso l'esterno;
- d) regolamentazione della gestione di cassa;
- e) designazione del/della segretario/a;
- f) trattazione e deliberazione su tutte le questioni della sezione che non ricadono espressamente nella competenza di un altro organo.

Art. 19: Organo di controllo

- 1 L'assemblea generale elegge annualmente due revisori dei conti e un ufficio di revisione esterno. A questi/o spetta l'esame di tutte le fatture e i documenti giustificativi della sezione. Il mandato è rinnovabile.

- 2 Almeno uno dei revisori dei conti o un/a rappresentante dell'ufficio di revisione deve partecipare all'assemblea generale e dare lettura della relazione di revisione; in caso d'impedimento, la relazione deve essere presentata per iscritto al segretariato o all'ufficio di presidenza della direzione sezionale almeno 14 giorni prima dell'assemblea generale.

Art. 20: Gruppi di lavoro interni alle sezioni

- 3 All'interno della sezione, progetti concreti possono essere seguiti e realizzati da gruppi di lavoro composti da persone che non devono necessariamente essere soci della sezione. Il loro incarico deve essere stabilito per iscritto.
- 4 La direzione sezionale o l'assemblea generale decidono in merito alla costituzione o all'ammissione di tali gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro sono responsabili delle loro attività nei confronti della sezione.
- 5 Ai gruppi di lavoro si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 4 cpv. 2.

VI. Disposizioni transitorie e finali

Art. 21: Scioglimento e liquidazione della sezione

- 1 Lo scioglimento della sezione può avvenire solo da parte di un'assemblea generale appositamente convocata, e ciò alla duplice condizione che $\frac{2}{3}$ dei soci con diritto di voto siano presenti all'assemblea e che la deliberazione avvenga con $\frac{3}{4}$ dei voti espressi; È esclusa la rappresentanza.
- 2 Nel caso in cui il quorum richiesto non venga raggiunto, entro due settimane può essere convocata un'ulteriore assemblea generale. Essa delibera validamente in ogni caso e decide a maggioranza semplice.
- 3 Sul tipo e sulle modalità della liquidazione decide l'assemblea che adotta la delibera di scioglimento. Essa incarica della liquidazione la direzione sezionale da ultimo in carica o specifici organi di liquidazione. Il patrimonio (eccedenza) viene trasferito all'associazione. Il patrimonio non può essere distribuito tra i soci.

Art. 22: Protezione dei dati

L'associazione, le sezioni risp. i gruppi tecnici, nonché ulteriori organizzazioni aderenti all'associazione possono scambiare i dati personali dei soci ai sensi della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) per scopi interni all'associazione. In questo contesto vengono osservati i principi del trattamento dei dati.

Art. 23: Tribunale arbitrale

Tutte le divergenze risultanti dai presenti statuti, delibere, regolamenti, accordi o disposizioni di organi tra la sezione e i suoi soci saranno devolute per la decisione finale al tribunale arbitrale di Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del cantone Ticino con sede a Lugano, secondo le regole del proprio procedimento arbitrale.

Art. 24: Disposizioni finali e transitorie

- 1 Tutte le disposizioni, le delibere e i regolamenti in contrasto con i presenti statuti, in particolare gli statuti dei fotografi professionisti e videomaker svizzeri, Sezione Svizzera Italiana del 9 aprile 2019 sono abrogati con l'entrata in vigore dei presenti statuti.
- 2 I presenti statuti sono stati adottati dall'assemblea generale della del 24 ottobre 2023. Essi entrano in vigore il 1° gennaio 2024.
- 3 Se l'assemblea dei delegati del SIYU fotografia professionale svizzera ha luogo prima che la sezione abbia eletto in un'assemblea generale ordinaria i delegati che le spettano secondo il criterio di ripartizione (art. 4, cpv. 6), hanno, invece, diritto di voto i delegati eletti in quel momento avranno.

SIYU fotografia professionale svizzera, Sezione Svizzera Italiana

Per la direzione sezionale

Un membro dell'ufficio di presidenza

Un membro della direzione sezionale